

4. Gli acconti a carico dei Comuni sono versati in quattro rate alle seguenti scadenze:
28 febbraio
31 maggio
31 agosto
30 novembre.
5. Sugli acconti non versati entro le date stabilite è conteggiato un interesse di mora del 5%.
6. Fino alla pubblicazione del gettito d'imposta cantonale, per Comune, del 1998 gli acconti a carico dei Comuni sono calcolati sulla base dell'ultimo gettito pubblicato.
7. I conguagli definitivi saranno emessi dopo l'approvazione dei conti dell'Ente ospedaliero cantonale da parte del Gran Consiglio.
8. Questa risoluzione è pubblicata sul Foglio Ufficiale cantonale.

Bellinzona, 22 dicembre 1998

Per il Consiglio di Stato:
La presidente, **M. Masoni**
Il cancelliere, **G. Gianella**

Contratto collettivo di lavoro per disegnatori negli uffici di architettura

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamata la decisione del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile, di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini) (CCLD);

vista la domanda di proroga dell'obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 1999, presentata il 12 ottobre 1998 dalle parti contraenti del citato CCLD;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 86 del Cantone Ticino del 27 ottobre 1998 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 7500/213 del 3 novembre 1998;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

precisato che al CCLD non viene apportata nessuna modifica;

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;

– il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

risolve:

1. La domanda di proroga dell'obbligatorietà generale, fino al 31 dicembre 1999, del contratto collettivo di lavoro per i disegnatori negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile, di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini) (CCLD). è accolta.
2. L'obbligatorietà generale del CCLD, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è prorogata fino al 31 dicembre 1999.
3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino.

Bellinzona, 1° dicembre 1998

Per il Consiglio di Stato:
La presidente, **M. Masoni**
Il cancelliere, **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia in data 18 dicembre 1998.

Approvazione variante Piano regolatore di Lugaggia

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. È approvato come alle considerazioni generali e particolari e come alle modifiche apportate nel corso dell'esame di opportunità che si richiamano integralmente, L'Inventario degli edifici fuori zona edificabile del Comune di Lugaggia.
2. I ricorsi interposti contro il contenuto dell'IEFZ sono decisi ai sensi del considerando n. 4 che si richiama integralmente.
3. Contro il dispositivo n. 1 e 2 del presente decreto il Comune, i ricorrenti ed i proprietari toccati dalla decisione hanno facoltà di ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) entro 30 giorni dall'intimazione della presente.
Il ricorso deve essere presentato in 3 copie.
4. Il Municipio provvederà immediatamente ad aggiornare l'Inventario sulla base della presente decisione ed a pubblicare le modifiche d'ufficio operate dal Consiglio di Stato.
5. L'approvazione dell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile non garantisce la realizzazione degli interventi di cui alle categorie 1-4. Ogni intervento